

Tribunale di Reggio Emilia

(ordine comunicazione proposta e piano a tutti i creditori – articolo 70, comma 1, ccii)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 85 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visto il ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti depositato il 21/06/2024 dalla sig.ra Pascarella Camilla (cf: PSCCL68H51E7910), nata a Maddaloni (CE) l'11/06/1968 e residente in Bibbiano (RE), via D. Alighieri n. 39/1;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

visti i chiarimenti resi con note di deposito del 02/07/2024;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 67, 68 e 69 del ccii;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

rilevato che la debitrice ha chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

p.q.m.

I. ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

II. dispone la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi e per esso del gestore della crisi, della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, con l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

III. dispone il divieto, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non divenga definitivo, di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

IV. dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, il gestore della crisi, sentito il debitore, provveda a riferire al Tribunale e a proporre le modifiche del piano che ritenga necessarie.

Reggio Emilia, 03/07/2024.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati

